

Prot. n. Leg-07/RNS
Bologna, 30 marzo 2020

Oggetto: nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'applicabilità dell'art. 103 del Decreto Legge Covid-19 del 17/03/2020 n. 18 al settore appalti pubblici

Sommario

Con propria nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo a numerose richieste di chiarimento delle stazioni appaltanti ed al fine di uniformare l'interpretazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, ha precisato che tale articolo si applica anche alle procedure di appalto e di concessione disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei Contratti).

Facendo seguito alla nostra precedente circolare avente ad oggetto "Decreto Legge Covid-19 del 17/03/2020 n. 18 e settore appalti pubblici", si comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria nota in allegato, ha chiarito che l'art. 103 del D.L. del 17/03/2020 n. 18 si applica anche alle procedure di appalto e di concessione disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (cd. Codice dei contratti).

Il citato art. 103 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che:

- "1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*
- 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.*
- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.*
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.*
- 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.*



6. *L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020*".

Il MIT, al fine di rispondere alle numerose richieste di chiarimento circa l'ambito di applicazione della suddetta norma, ha precisato che **la disposta sospensione "dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data" per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica anche alle procedure di appalto e di concessione disciplinate dal Codice dei contratti.**

Quanto sopra trova conferma nel fatto che nelle procedure di appalto e di concessione la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che termina nell'adozione di un provvedimento di aggiudicazione della gara e nella successiva stipulazione di un contratto di appalto o di concessione.

Pertanto, **l'art. 103 del D.L. n. 18/2020 si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice dei contratti per il soccorso istruttorio) **nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara per le loro attività.**

Ai fini pratici, quindi, i termini inerenti alle procedure di appalto e di concessione, già pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati dopo tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondenti al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020).

Concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi riprenderanno normalmente a decorrere.

Tuttavia, nulla vieta alle stazioni appaltanti di porre in essere l'attività inerente alle procedure di appalto e di concessione entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tal caso, resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

Il MIT pone attenzione anche al secondo periodo del comma 1 del suddetto art. 103, secondo cui:
"Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati".

A tal proposito, la conclusione dei procedimenti amministrativi **in tempi certi e celeri** rappresenta un'esigenza ineludibile per il settore dei contratti pubblici, a prescindere dalla contingente emergenza sanitaria del covid-19.

Cordiali saluti.

Allegato:

1) Nota MIT avente ad oggetto "Applicazione dell'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".